

**Avv. Prof. Francesco P. Luiso**  
**Ordinario di diritto processuale civile**  
**presso l'Università di Pisa**

Lucca, 18 maggio 2009

**Oggetto :** *osservazioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, che possono insorgere con la clientela.*

Pur in ritardo rispetto al termine prefissato (17 maggio), invio ugualmente le seguenti, brevi osservazioni, sperando che possano essere di una qualche utilità.

Occorre premettere che l'art. 128-*bis* del D. Lgs. 385/1993 delinea molto sinteticamente un sistema che ha come scopo *la risoluzione delle controversie*, ma d'altro canto consente <<per il cliente il ricorso, in qualunque momento>> ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. La previsione è molto concisa. Essa è chiara nel prevedere che l'utilizzazione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie non è obbligatoria per il cliente, mentre <<i soggetti di cui all'articolo 115>> non possono sottrarsi alla richiesta avanzata dal cliente. Manca, invece, ogni disposizione relativa al regime giuridico dell'atto, con il quale la controversia viene decisa: e, purtroppo, a mio avviso la lacuna normativa non può essere colmata, perché sarebbero necessarie, a tal fine, disposizioni di legge primaria.

Ciò premesso, mi sembra di dover sottoporre alla Vostra attenzione quanto segue:

- a) ai sensi dell'art. 2, comma 4, le controversie suscettibili di essere portate alla decisione debbono avere valore indeterminabile o non superiore a 100.000,00 €. Mi sembra che la previsione non sia coerente, in quanto – ove abbia rilevanza un limite di valore – la indeterminabilità dello stesso deve considerarsi eccedente il limite massimo (v. art. 9 c.p.c.). D'altro canto, la legge non prevede un limite di valore per l'operatività dello strumento stragiudiziale di risoluzione delle controversie. Proporrei, quindi, in via principale di eliminare il limite di valore; in via subordinata, qualora si voglia mantenere il limite di valore, di eliminare il richiamo al valore indeterminabile.
- b) ai sensi dell'art. 6, comma 1, la decisione è presa sulla base del ricorso del cliente e delle controdeduzioni dell'intermediario; il collegio può chiedere ulteriori elementi. Mi sembra manchi la instaurazione di un contraddittorio fra le parti: in particolare, il cliente sembra non ricevere le controdeduzioni dell'intermediario e non avere la possibilità di replicare alle stesse. Ora, io credo che quantomeno la concreta appetibilità dello strumento stragiudiziale imponga l'attivazione di una qualche forma di contraddittorio: altrimenti il rischio è la non utilizzazione dello strumento.
- c) alla sezione IV punto 1 del documento allegato si danno alla segreteria tecnica funzioni che non trovano riscontro nel regolamento. Inoltre, nello stesso punto, ai trattini 2 e 3, si stabilisce la irricevibilità del ricorso nei casi di incompletezza, irregolarità e intempestività

dello stesso, quando talune di queste fattispecie potrebbero più opportunamente portare alla sanatoria del ricorso (ad es., mancato pagamento del contributo di cui all'art. 2, comma 10).

Con i più cordiali saluti.

Francesco P. Luiso